

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 15/05/2025

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver concluso, in data 21/12/2016, un contratto di cessione del quinto della pensione con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 31.200,00 da rimborsare in 96 rate mensili da € 325,00 ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 30/09/2020, dopo il pagamento di 42 rate, senza che l'intermediario provvedesse al corretto storno delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati. Parte ricorrente ritiene di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 2.157,00. Dopo aver infruttuosamente esperito reclamo parte ricorrente ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di € 2.157,00, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario in via principale, l'intermediario afferma che parte ricorrente ha firmato una quietanza liberatoria, dichiarando di aver ricevuto il rimborso spettante delle commissioni ripetibili secondo il contratto e rinunciando a ulteriori richieste di denaro. Ragion per cui nulla gli è dovuto. In ogni caso, in via subordinata, l'intermediario sostiene che: (a) il contratto indicava chiaramente le condizioni contrattuali, specificando dettagliatamente i costi, distinguendo tra quelli ripetibili e non in caso di estinzione

anticipata, e precisando il metodo di rimborso basato sulla curva degli interessi; (b) nel calcolo per l'estinzione anticipata, sono stati detratti correttamente gli interessi non maturati e i costi ripetibili, seguendo il criterio della curva degli interessi; (c) successivamente all'estinzione, è stato rimborsato al cliente un ulteriore importo di € 488,60; (d) le commissioni di distribuzione sono costi di terzi per servizi accessori non obbligatori e sono state correttamente indicate in contratto come non ripetibili.

Per queste ragioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Nelle repliche parte ricorrente, richiamando alcune pronunce di merito e di legittimità, insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto della pensione, per un montante lordo di € € 31.200,00 stipulato in data 21/12/2016.

La sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente trae fondamento normativo nell'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e dei «*costi dovuti per la vita residua del contratto*». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione "Lexitor" resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopracitato art. 125-*sexies* T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «*diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso «*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*

. Tale norma è stata modificata con la

conversione in legge del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. decreto "Salva infrazioni") e, successivamente, in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L. 10 agosto, n. 104, art. 27) che ha modificato la legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 104/2023, il cui art. 27 in tema di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021, così statuisce: «*Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo - All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".*».

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: «*in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».*

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: «*L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor».*

Il Contratto è stato sottoscritto in data 21/12/2016 e, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

In via pregiudiziale il Collegio deve esaminare l'eccezione dell'intermediario che chiede il rigetto del ricorso per aver parte ricorrente sottoscritto, in data 24.12.2020, una quietanza liberatoria e dichiarato di aver già ricevuto tutto quanto dovuto con rinuncia ad ulteriori pretese.

Al riguardo il Collegio osserva che secondo le posizioni condivise dai Collegi, le quietanze liberatorie possono reputarsi quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati. Inoltre la quietanza liberatoria sottoscritta può venir considerata una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove contenga: (a) un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente intende rinunciare; (b) la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall'intermediario (Collegio di Coordinamento, decisione n. 8827/2017).

In assenza di tutti questi elementi, si ritiene che difetti il necessario presupposto dell'esatta rappresentazione dei diritti che il cliente intendeva dismettere in favore dell'intermediario, anche considerando che in tali casi spesso il consumatore si limita a sottoscrivere modulo prestampato predisposto dall'intermediario.

Tanto precisato, nel caso in esame il conteggio estintivo è datato 07/09/2020 e l'estinzione del finanziamento è avvenuta in data 30/09/2020; la quietanza invece riporta la data successiva del 24/12/2020. Inoltre la liberatoria riguarda genericamente la ripetizione di costi ulteriori a quelli indicati che non sono però specificati nella loro determinazione quantitativa e causale.

Ragion per cui l'eccezione non può trovare accoglimento e il Collegio passa ad esaminare il merito del ricorso, in relazione al quale dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto sottoscritto in data 21/12/2016 prevedeva un montante del credito di complessivi € 31.200,00 da rimborsare in 96 rate mensili da € 325,00, ciascuna con un TAN fisso del 5,5%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: "commissioni di distribuzione", per € 1.872,00; "Spese invio comunicazioni periodiche", € 18,00; "commissioni di intermediazione" per € 2.390,91. Per queste ultime il contratto distingue una quota non rimborsabile (per € 1673,64) e una quota rimborsabile (per € 717,27).
- il contratto riporta l'intervento di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 30/09/2020, dopo la scadenza di n. 42 rate su n. 96 totali.

Dal conteggio estintivo emerge inoltre che, oltre alla quota di interessi non maturati, l'intermediario ha effettuato due rimborsi: uno a titolo di "abbono commissioni" pari a € 240,49 e uno a titolo di "abbono spese invio comunicazioni periodiche" pari a € 10,13. Inoltre, l'intermediario allega evidenza di un ulteriore rimborso tramite bonifico in data 23.01.2023 per complessivi € 488,60.

Quanto alla richiesta di parte ricorrente del rimborso della "quota parte del premio assicurativo non goduto", il Collegio constata che, dalla documentazione in atti, non risultano oneri assicurativi a suo carico.

Tanto chiarito il Collegio osserva che:

- le “*commissioni di distribuzione*”, devono considerarsi *recurring*, per il richiamo alla «pubblicità» e al «presidio del territorio»; conseguentemente, sono rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- le “*Spese invio comunicazioni periodiche*”, sono considerate *recurring* per espressa previsione contrattuale.

Quanto alle “*commissioni di intermediazione*”, si precisa che quanto alla

- quota non ripetibile, la commissione a favore dell’intermediario è da intendersi *recurring* in quanto remunera, tra gli altri, “*gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista*” (cfr. Collegio di coordinamento n. 5031/2017). Per il rimborso si applica, dunque, il criterio *pro rata temporis*;
- quota ripetibile, anch’essa *recurring*, l’art. 13 del contratto ne sancisce la ripetibilità *pro-quota*, secondo la “*curva degli interessi*”. In proposito si ricorda che è orientamento consolidato di questo Collegio che non trovi integrale applicazione il criterio di rimborso *pro-rata temporis* anche alla parte di voce di costo già considerata rimborsabile dall’intermediario e che quindi per la stessa trova applicazione il rimborso secondo il distinto criterio della curva di interessi previsto dal contratto (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 3138/2025, 13784/2022, 7135/2022 e n. 25584/2021).

Ebbene, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro-rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo della c.d. “*curva degli interessi*” applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue.

Data di inizio del prestito			01/02/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				#N/D	
rate pagate	42	rate residue	54	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione (non ripetibili)		1.673,64		Recurring	56,25%	941,42	0,00	941,42	
Commissioni di intermediazione (ripetibili)		717,27		Criterio contrattuale	***	240,49	240,49	0,00	
spese invio comunicazioni periodiche		18,00		Recurring	56,25%	10,13	10,13	-0,01	
commissioni di distribuzione		1.872,00		Recurring	56,25%	1.053,00		1.053,00	
ulteriori rimborsi							488,60	-488,60	
Totale		4.280,91						1.505,82	

L’importo risultante in tabella (€ 1.505,82), comprensivo del rimborso successivo all’estinzione anticipata, è inferiore a quanto chiesto dalla parte ricorrente (€ 2.157,00).

Per tali motivi il Collegio ritiene che alla parte ricorrente vada riconosciuto l’importo arrotondato di € 1.506,00. Al riguardo si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all’entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” della Banca d’Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l’importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato

all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Sulla somma riconosciuta è dovuto il pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.506,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TINA